

Prot. n. F08/RNS  
Bologna, 23 Gennaio 2009

**OGGETTO: ART. 7, LEGGE 31 GENNAIO 1992, N.59.**

**RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE E DELLE AZIONI: MISURA DELL'INDICE ISTAT APPLICABILE PER L'ESERCIZIO SOCIALE 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 2008.**

L'Istituto Nazionale di Statistica ha pubblicato<sup>1</sup> l'indice annuo di variazione 2007/2008 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che definisce, come previsto dall'art. 7, L.59/92, il limite massimo applicabile ai fini della rivalutazione gratuita delle quote e delle azioni dei soci cooperatori e sovventori.

Per le Cooperative con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, decorrente cioè dal **1° gennaio al 31 dicembre 2008**, l'indice massimo di variazione applicabile è pari all' **3,2%** (le Cooperative con esercizio non coincidente con l'anno solare possono contattarci per conoscere il diverso indice da esse applicabile).

Cogliamo l'occasione della presente per rammentare alle Cooperative che la rivalutazione gratuita, analogamente a quanto avviene per la corresponsione del dividendo<sup>2</sup>, si applica al **capitale sociale sottoscritto e versato**<sup>3</sup> dai soci, tenendo conto - ai fini dell'applicabilità per intero della rivalutazione, ovvero, calcolandola in ragione del tempo decorso - delle eventuali diverse date di effettuazione dei versamenti delle quote e/o azioni nel corso dell'esercizio. La rivalutazione 2008 potrà essere, inoltre, calcolata, per l'intero anno, anche sulla **quota di utili degli esercizi precedenti già destinata**, sempre ai sensi dell'art. 7, L.59/92, **ad aumento gratuito del capitale sociale.**

Ricordiamo, infine, che ai sensi del comma 3, art. 7, L. 59/92 la quota di utile destinata all'aumento gratuito del capitale sociale non concorre alla formazione del reddito imponibile per le Cooperative a mutualità prevalente, mentre la rivalutazione è soggetta ad imposizione a carico dei soli soci all'atto del rimborso del capitale.

<sup>1</sup> Al riguardo è consultabile il sito [www.istat.it](http://www.istat.it), variazioni contenute nel capitolo 3.3.

<sup>2</sup> Con effetto dalle deliberazioni assembleari adottate a far data dal 1° gennaio 2009, la misura massima del dividendo erogabile è pari al 6,10% (cfr. ns. circ. RNS F01 del 7/1/2009).

<sup>3</sup> Per quanto riguarda il limite massimo della quota sociale che ciascun socio, persona fisica, può possedere, dall'1/1/2007, Vi rimandiamo alla nostra circolare prot. n. RNS F30 del 17/1/2007.

In tal caso, per i soci persone fisiche non imprenditori, che detengono una partecipazione “non qualificata” si applicherà la ritenuta del 12,5% a titolo di imposta<sup>4</sup>.

Per i soci persone giuridiche esenti<sup>5</sup>, ricordiamo che la ritenuta, sempre a titolo d'imposta, è del 27%.

Il versamento delle ritenute, da effettuarsi entro il 16 aprile, il 16 luglio, il 16 ottobre ed il 16 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate nel trimestre solare precedente, andrà effettuato con il modello F24, utilizzando il Codice Tributo 1035<sup>6</sup>.

Cordiali saluti.

---

<sup>4</sup> Le nuove modalità di tassazione degli utili percepiti da persone fisiche, di cui al D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.344, in vigore dall'1/1/2004, si differenziano a seconda che si tratti di utili percepiti in regime d'impresa o meno.

Gli utili percepiti da **persone fisiche non imprenditori** subiranno una differente tassazione a seconda che la partecipazione detenuta dal socio sia qualificata o non qualificata.

Con riferimento alle **partecipazioni qualificate** (superiori al 25%) l'art.47 del TUIR, prevede che gli utili distribuiti ai soci detentori di tali partecipazioni, da parte di società residenti, concorrano alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% del loro ammontare.

Per quanto riguarda le **partecipazioni non qualificate**, non è più ammessa la rinuncia del socio all'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta, prevedendosi, l'assoggettamento degli utili alla sola ritenuta (a titolo d'imposta), nella misura del 12,50% (art.27, comma 1, D.P.R. 600/1973).

Per quanto riguarda, invece, gli utili percepiti da **persone fisiche imprenditori**, ai sensi dell'art. 59 del TUIR, che rimanda al precedente art.47, concorreranno - indipendentemente dal fatto che si tratti di utili derivanti da partecipazione qualificata o non qualificata - solo in parte alla formazione del reddito d'impresa, nella misura pari al 49,72% del loro ammontare.

<sup>5</sup> Ricordiamo che con il D.L. 63/2002 era stata disposta la contrazione dell'esenzione di cui agli artt.10 e 11 del D.P.R. 601/73, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001 (periodi 2002 e 2003 per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). Tale contrazione, seppure in misura diversa, è stata riproposta a regime dalla legge Finanziaria 2005 (L.311/2004). Quindi l'esenzione e la conseguente applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 27% potrà riguardare solo le cooperative sociali, qualora esenti ai sensi dell'art.10 o dell'art.11, comma 1, primo periodo, D.P.R. 601/1973.

<sup>6</sup> Si veda la nostra circolare prot. n. RNS F05 del 10/1/2008.